

**Legge regionale 01 dicembre 2020, n. 37 (BUR n. 188/2020)
(Novellazione) – Testo storico**

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2012, N. 23 “NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012- 2016” ED ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio- sanitario regionale 2012- 2016”.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 46, è aggiunto il seguente:

“4 bis. L'età anagrafica del direttore generale alla sanità e al sociale non può essere superiore ai sessantacinque anni al momento della nomina; il trattamento economico complessivo non può superare quello massimo previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica né essere inferiore a quello massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del servizio sanitario nazionale.”.

Art. 2 - Abrogazione del comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.

1. Il comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è abrogato.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.